



Comune di Cicatala

88040 – (Provincia di Catanzaro)
via Attanzio - Tel. 0968-85294 Fax 0968-85282

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE NR. 04 del 20/03/2020

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ULTERIORE REGOLAMENTAZIONE PER L'ACCESSO E LA PERMANENZA NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

DATO ATTO che:

- in data 30 gennaio 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- in data 11 marzo 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in considerazione del considerevole incremento dei casi di contagio su scale mondiale, ha classificato l'emergenza COVID-19 quale pandemia globale;

VISTO che il 31 gennaio 2020, in considerazione del rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus, il Consiglio dei ministri ha proclamato lo Stato di Emergenza per la durata di **sei mesi**;

VISTE le successive disposizioni ed in particolare:

- **il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6**, recante *"misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"* (pubblicato sulla G.U. n. 45 del 23.02.2020);
- **il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020**, recante *"disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"* (pubblicato sulla G.U. n. 45 del 23.02.2020);
- **il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020**, recante *"ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"* (pubblicato sulla G.U. n. 47 del 25.02.2020);
- **il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020**, recante *"misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"* (pubblicato sulla G.U. n. 52 del 01.03.2020);
- **il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020**, recante *"ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"* (pubblicato sulla G.U. n. 55 del 04.03.2020);
- **il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020**, recante *"ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"* (pubblicato sulla G.U. n. 59 del 08.03.2020), *"...di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui art. 1 del presente DPCM, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute"*;
- **l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell'8 marzo 2020**, recante *"urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi"*



Comune di Cicala

88040 – (Provincia di Catanzaro)
via Attanzio - Tel. 0968-85294 Fax 0968-85282

Ufficio del Sindaco

- dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- **il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020**, recante “*ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” (pubblicato sulla G.U. n. 63 del 09.03.2020);
 - **l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 4 del 10 marzo 2020**, recante “*disposizioni operative inerenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;
 - **il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020**, recante “*misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*” (pubblicato sulla G.U. n. 64 del 11.03.2020);
 - **l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14 marzo 2020**, recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale ed in particolare l'art. 1 che testualmente recita: <<*In aggiunta a quanto fissato nelle Ordinanze n.1/2020, n.3/2020 e n. 4/2020, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza i soggetti residenti o domiciliati nell'intero territorio regionale che vi facciano rientro da altre regioni o dall'estero devono comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio, registrandosi obbligatoriamente sul sito della Regione Calabria nell'apposita sezione dedicata, informandone il Sindaco e il proprio Medico di Medicina Generale (MMG) ovvero Pediatra di Libera Scelta (PLS), con l'obbligo di osservare la quarantena domiciliare per 14 giorni dall'arrivo inclusi i familiari eventualmente conviventi e con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi*>>;

CONSIDERATO:

- l'indiscriminato incremento del numero di soggetti contagiati su scala nazionale;
- che, con particolare riferimento all'ambito locale, sono stati recentemente accertati casi di contagio nei paesi immediatamente a ridosso del territorio del Comune di Cicala;
- l'alto numero di residenti anziani e con patologie sanitarie gravi, pari a circa il 40% della popolazione residente nel territorio del Comune di Cicala, dunque fascia sociale consistente maggiormente vulnerabile e oggetto di dovuta tutela;
- la distanza esistente tra il Comune di Cicala e la più vicina struttura sanitaria dotata di triage e di rianimazione (Catanzaro, 40 km);

RITENUTO imprescindibile, nel su indicato contesto, al fine di poter adeguatamente gestire la grave situazione emergenziale, consentire la permanenza nel territorio comunale unicamente di quei soggetti che possano beneficiare della presenza del proprio medico di medicina generale nel territorio comunale, anche in considerazione della distanza dall'ospedale e del limitato orario guardia medica;

RAVVISATA, dunque, l'esigenza di predisporre ulteriori misure atte a scongiurare, prevenire e contenere il rischio contagio (anche attraverso il meticoloso controllo dei movimenti demografici sul proprio territorio di competenza), nonché di tutelare l'incolumità pubblica e di innalzare ulteriormente i livelli precauzionali;



Comune di Cicala

88040 – (Provincia di Catanzaro)
via Attanzio - Tel. 0968-85294 Fax 0968-85282

Ufficio del Sindaco

Visti:

- l'art. 54 del D.lgs 267/2000 in base al quale il Sindaco può provvedere all'emanazione di atti contingibili e urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'art. 50 del D.lgs. 267/2000 concernente le competenze del Sindaco;
- lo Statuto Comunale

ORDINA

1. la limitazione dell'ingresso e/o della permanenza nel territorio comunale ai soli soggetti:
 - anagraficamente residenti nel Comune di Cicala;
 - domiciliati o dimoranti presso un nucleo familiare ivi stabilmente residente, legati fra loro da parentela o affinità entro il primo grado;
 - che possano beneficiare delle prestazioni del proprio medico di medicina generale nell'ambito del Comune di Cicala.
2. All'infuori delle predette categorie, l'ingresso e/o la permanenza nel Comune di Cicala è da intendersi vietato, salvo il caso in cui i soggetti siano in grado di dimostrare la sussistenza di un motivo di lavoro, di salute, ovvero la necessità di assistere un proprio caro anziano o diversamente abile.

In ogni caso, per poter circolare all'interno del territorio comunale, resta fermo l'obbligo di dotarsi di apposito modulo di autocertificazione, all'interno del quale poter attestare la sussistenza di comprovate esigenze lavorative, di necessità e/o di salute. In particolare, conformemente al modello emanato dal Ministero dell'interno in data 17 marzo 2020, tutti i soggetti saranno tenuti a indicare una delle seguenti motivazioni:

1. Comprovate esigenze lavorative
 2. Situazioni di necessità (spesa e assimilabili)
 3. Comprovati motivi di salute (con documentazione medica a sostegno di quanto dichiarato).
3. Le esigenze degli animali domestici devono essere espletate in prossimità del proprio domicilio avendo cura di lasciare ben pulito il luogo del bisogno;
 4. L'uso obbligatorio di mascherine quando si accede all'interno degli esercizi commerciali e negli uffici pubblici;
 5. La sospensione sul territorio Comunale con decorrenza immediata, fino alla data del 04 aprile p.v. incluso, salvo ulteriori provvedimenti di proroga, del mercato all'aperto, e del commercio ambulante esercitato da soggetti non residenti e/non dimoranti nel territorio Comunale;
 6. La chiusura dell'area Cimiteriale ove sarà consentito esclusivamente: **1)** l'ingresso dei parenti, uno per famiglia per il disbrigo delle pratiche legate alla sepoltura, **2)** l'ingresso dei cortei funebri formati solo ed esclusivamente dai parenti prossimi del defunto, purchè conformi alle norme di distanziamento sociale e privi del carattere di assembramento, **3)** la presenza in forma riservata dei parenti prossimi del defunto durante le operazioni di sepoltura.

AVVISA

- che ogni violazione dei provvedimenti adottati dalle autorità a tutela della salute pubblica è suscettibile di responsabilità penale ai sensi DELL'ART. 650 del codice penale. Inoltre, la gravità del rischio epidemiologico, cui si espone la pubblica salute, potrà essere perseguita ai sensi dell'art. 438



Comune di Cicala

88040 – (Provincia di Catanzaro)
via Attanzio - Tel. 0968-85294 Fax 0968-85282

Ufficio del Sindaco

del codice penale che sanziona chiunque diffonda una malattia infettiva e contagiosa caratterizzata da un'elevata e incontrollata capacità di diffusione.

- che rimangono vigenti le precedenti ordinanze, che la presente va solo ad integrare;
- che l'aumento ingiustificato di prezzi al consumo da parte delle attività commerciali di beni di prima necessità site nel territorio comunale, verrà prontamente segnalato alle autorità competenti.
- I titolari degli esercizi commerciali e dei titolari delle imprese funebri, dovranno adottare ogni opportuna precauzione (gel disinfettante, guanti, mascherine, distanziamento sociale etc.), nell'ambito della propria attività lavorativa;

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia inviata:

- Prefettura di Catanzaro – pec: protocollo.prefcz@pec.interno.it;
- **Regione Calabria** Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie – pec: dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it;
- **Regione Calabria** UOA Protezione Civile pec: protcivile.presidenza@pec.regione.calabria.it;
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Carlopoli via pec:tcz20428@pec.carabinieri.it;
- al Servizio di Polizia Municipale di **Cicala**;
- la pubblicazione della presente sull'albo pretorio on-line;

COMUNICA

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 07.08.1990, n. 241 e *ss.mm. e ii.* che:

- l'Amministrazione competente per il procedimento amministrativo è il Comune di Cicala;
l'oggetto del procedimento è: *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. “**ULTERIORE REGOLAMENTAZIONE PER L'ACCESSO E LA PERMANENZA NEL TERRITORIO COMUNALE** “ ;*

La Polizia Municipale, le altre forze Pubbliche e le altre Autorità preposte sono incaricate di verificare l'ottemperanza alla presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, dalla data di notificazione.

La presente ordinanza non si applica alle categorie di cui all'art. 21 del D.L. 02/03/2020, n. 9.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e valida fino al 04/04/2020 (termine di validità del DPCM 11/03/2020), salvo ulteriori proroghe ministeriali del suddetto termine.

IL SINDACO
Alessandro FALVO